



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO

Le nuove condizioni per il regime forfettario non possono scattare quest'anno

Milleproroghe:
articolo 36 da
sopprimere

A dicembre calano i posti di lavoro nelle imprese artigiane, piccole e medie

Manutenzione del verde regolarizzazione entro il 22 Febbraio

Obblighi informativi per imprese beneficiare di contributi ISI INAIL

Normativa F-Gas
Trasferimento
certificazione persone

Le nuove condizioni per il regime forfettario non possono scattare quest'anno

Le nuove condizioni restrittive per accedere al regime forfettario introdotte con la Legge di Bilancio non possono entrare subito in vigore ma dovranno scattare il prossimo anno.

E' quanto ha sottolineato CNA in merito alle indicazioni secondo le quali i nuovi paletti (30mila euro di reddito da lavoro dipendente o pensione e 20mila per spese in beni strumentali e collaboratori) fanno scattare immediatamente l'esclusione dal regime fiscale più favorevole.

Il ridottissimo tempo intercorrente fra la pubblicazione in G.U. delle disposizioni (30.12.2019) e la loro entrata in vigore (1.1.2020), non consente ai soggetti potenzialmente interessati di operare le dovute valutazioni relativamente alla possibilità di continuare a fruire del regime forfettario anche nell'anno 20-20, oppure di doverlo abbandonare.

Inoltre CNA ha rilevato che ad oggi i contribuenti in regime forfettario per cui si applicano le limitazioni all'accesso disposte dalla legge di bilancio 2020, non sanno ancora come emettere scontrini, ricevute fiscali o fatture per riscuotere i corrispettivi dei lavori svolti nel mese di gennaio.

L'unica soluzione può arrivare dallo statuto del contribuente. Qualora ritenuto applicabile dall'Agenzia delle Entrate, come peraltro ha già avuto modo di chiarire per altre limitazioni all'accesso al regime disposte per il 2019, le limitazioni avrebbero efficacia dal 1° gennaio 2021, concedendo a tutti i contribuenti interessarti la possibilità di attrezzarsi per l'uscita o per la permanenza nel regime.

In attesa di questi chiarimenti le imprese e gli autonomi non sanno ancora come emettere le fatture per riscuotere i corrispettivi relativi a prestazioni già eseguite nel corso del primo mese di gennaio 2020.

La fattura del soggetto in regime forfettario può essere cartacea ed è comunque senza addebito dell'IVA, se si fuoriesce dal regime la fattura è obbligatoriamente elettronica e prevede l'addebito dell'Iva.

Milleproroghe: articolo 36 da sopprimere

Il Decreto Milleproroghe è spesso fonte di sorprese per le piccole imprese. Anche negative. La burocrazia è sempre dietro l'angolo e si annida nei dettagli.

L'articolo 36 del Milleproroghe 2020,

già spurio rispetto all'oggetto del decreto legge, tenuto conto che non contiene allungamenti di termini, prevede la costituzione presso l'Inail di una banca dati delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici alle quali sono tenute le imprese al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ma presenta alcune palesi assurdità.

Prima di tutto, viene attribuito all'impresa un obbligo di comunicazione incomprensibile. L'impresa, infatti, è chiamata a comunicare all'Inail il nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche mentre sarebbe logico che fosse l'organismo stesso a comunicare all'Inail l'esito del controllo.

L'impresa, inoltre, è costretta a sobbarcarsi nuovi oneri in quanto viene introdotto un tariffario delle verifiche chiaramente obsoleto. Il tariffario risale al 2005 ed è stato definito da un ente, l'Ispecl, ormai defunto da tempo e assorbito dall'Inail.

CNA chiede che l'articolo 36 del Milleproroghe 20-20 venga soppresso e siano rimandate al successivo confronto con le parti sociali le modalità di costituzione della banca dati, le cui finalità sono condivise appieno dalla Confederazione.

A dicembre calano i posti di lavoro nelle imprese artigiane, piccole e medie

Nelle imprese artigiane, micro e piccole dicembre non è stato un mese felice per l'occupazione.

Rispetto a novembre, infatti, sono diminuiti del 2,1 per cento i posti di lavoro nelle imprese fino a venti dipendenti. In confronto a dicembre 2018, invece, si è registrato un incremento del 2,3 per cento, inferiore comunque a quello (del 3 per cento) messo a segno tra dicembre 2017 e dicembre 2018.

Certo, la contrazione non rappresenta una novità per l'ultimo mese dell'anno, quando tradizionalmente si registra il più elevato numero di cessazioni di rapporti lavorativi, ma l'entità della caduta nel 2019 è davvero elevata. Tanto da portare indietro allo scorso febbraio le lancette dell'orologio occupazionale italiano. Segno della perdurante stagnazione economica che dura ormai da oltre un anno.

Lo rileva l'Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che

analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione (ora su un campione di quasi 20mila imprese associate con 140mila dipendenti) da dicembre 2014, alla vigilia della stagione di riforme che hanno interessato il mercato del lavoro italiano.

Scendendo nel dettaglio, a dicembre scorso le assunzioni nelle piccole imprese sono aumentate dello 0,5 per cento (a dicembre 2018 invece si era registrato un +17,2 per cento). Le cessazioni sono cresciute dello 0,7 per cento, a fronte del +2,6% del dicembre precedente. Il complessivo arretramento dell'occupazione nelle piccole imprese va ricondotto, quindi, più che a questi flussi alla diversa incidenza di assunzioni e cessazioni sull'intera platea di lavoratori occupati. I nuovi posti di lavoro costituiscono l'1,9 per cento dell'intera base occupazionale, le cessazioni il 4,1 per cento.

Disaggregando i dati relativi ad assunzioni e cessazioni per tipologia contrattuale, nelle assunzioni hanno registrato il segno più i contratti a tempo determinato e il lavoro intermittente, il segno meno invece i contratti a tempo indeterminato e l'apprendistato. Tra le cessazioni a calare sono stati solo i contratti a tempo determinato.

Efficienza energetica: dalle verifiche del GSE il 95 % degli incentivi revocati

In un comunicato di qualche mese fa, il GSE ha reso noto che delle 14.400 verifiche nel triennio 2017-2019, ne sono state concluse 10.600 e che, alla fine dell'iter di verifica, nel 95% dei casi, la conclusione dei controlli ha comportato la revoca degli incentivi per circa 600 milioni.

A seguito di ciò, si ricorda che, in seguito al decreto dell'11 gennaio 2017, era stato previsto il superamento delle schede standard, eliminando la possibilità di determinare i risparmi senza procedere ad alcuna misurazione diretta.

Questa disposizione e la consistente revoca dei titoli riconosciuti per le schede standard, presentate ai sensi dei decreti precedenti, hanno generato la sensibile riduzione del numero di progetti presentati e del numero di TEE riconosciuti nel biennio 2018-2019.

Manutenzione del verde regolarizzazione entro il 22 Febbraio

Entro il 22 febbraio 2020 tutte le imprese iscritte nel registro imprese per l'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (codice Ateco 81.30.00, cura e manutenzione del paesaggio) devono regolarizzare la propria posizione nel registro imprese, comprovando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della Legge n. 154/2016, come stabilito dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 39-8764 del 12 aprile 2019.

Come si ricorderà, la norma disciplina l'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato prevedendo che possa essere esercitata:

- dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui al D.Lgs. 214/2005;
- da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

In data 22 febbraio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha siglato l'accordo relativo allo Standard professionale e formativo di manutentore del verde che è statao attuato in Regione Piemonte con specifica DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764.

Le imprese che sono state iscritte dopo l'entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (cioè iscritte dal 25/08/2016) o che presentano domanda di iscrizione dalla data di approvazione della DGR fino al 22/02/2020 sono tenute a comunicare al Registro delle imprese, entro il 22 febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dall'art. 12 della l. 28 luglio 2016 n.154 o dei requisiti di esonero/esenzione del percorso formativo in pre-

senza di una delle casistiche indicate dall'art. 11 della DGR n. 39-8764 (titolo di studio idoneo, iscrizione in ordini o collegi professionali agrari/forestali).

Le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (e cioè iscritte al 25/08/2016), per essere esonerate dal percorso formativo devono dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, attraverso specifica documentazione da presentare al Registro delle imprese.

La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, cioè entro il 22 febbraio 2020 (salvi i casi di esonero/esenzione del percorso formativo indicati nell'art.11 della DGR n. 39-8764).

Obblighi informativi per imprese beneficiare di contributi ISI INAIL

Inail ha comunicato alle imprese nei giorni scorsi che a seguito del decreto legge 30/2019 (cd. Decreto Crescita) sono stati riformulati gli obblighi previsti in merito alla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

A seguito di tale riformulazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tutti i soggetti soggetti alla disciplina sulla trasparenza per le erogazioni pubbliche, sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, superiori a 10.000 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni

In particolare:

- le associazioni, le onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le predette informazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali;

**ACQUISTA
UNA RENAULT**
E OTTieni
L'extrasconto CNA
ESCLUSIVO
PER PARTITE IVA

CNA
Confederazione nazionale dell'Artigiano
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Terziaria di Cuneo

contatto
azzurra
gruppo IRI

- le imprese sono invece distinte tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo. Per la prima categoria di imprese, l'adempimento degli obblighi informativi è assolto mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato; con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ed ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa - piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese - l'adempimento è assolto mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa; in alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza è assolto all'interno della nota stessa.

Infine, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo dei predetti obblighi di pubblicazione, a condizione che, nella nota integrativa del bilancio, venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza di tale obbligo comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro nonchè la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le predette sanzioni saranno irrogate dalle amministrazioni pubbliche che hanno erogato il beneficio o dalle amministrazioni vigilanti competenti per materia. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione troveranno applicazione, in quanto compatibile le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Inail ha anche anticipato che non potrà esimersi dall'avviare le azioni di accertamento di eventuali inadempienze e su questo punto, nel breve termine, sarà avviata una seconda comunicazione più formale con la quale sarà chiesto un riscontro puntuale sulla attività svolta dall'impresa in ordine alla norma in argomento. A seguito di tale riscontro saranno assunti i provvedimenti del caso.

Normativa F-Gas Trasferimento certificazione persone

Alcune imprese hanno segnalato lo scorretto comportamento di alcuni organismi di certificazione che, per rilasciare alle persone certificate la documentazione necessaria per trasferire la propria certificazione ad un altro organismo, chiedono il pagamento di importi ingiustificati sotto varie voci come ad esempio consegna documentazione di trasferimento o dichiarazione di assenza pendenze, che spesso per la loro entità impediscono di fatto, o rendono quanto meno difficoltoso, il libero passaggio da un organismo a un altro.

Tale circostanza sta creando, in alcune regioni, diverse criticità ai soggetti che vogliono legittimamente cambiare organismo di certificazione e che si trovano a dover corrispondere somme di cui non si comprende a che titolo debbano essere corrisposte. Tali costi, peraltro non previsti dal tariffario consegnato dagli organismi al Ministero dell'Ambiente, potrebbero essere considerati come vessatori e, pertanto, costituire un ostacolo alla libera concorrenza.

Per questi motivi Cna installatori ha deciso di segnalare il problema all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM).

Per farlo, però, c'è la necessità di produrre documentazione che comprovi quanto denunciato: si chiede, quindi, se riscontrate attività di tal genere, di volerlo segnalare inviando per le vie brevi e con urgenza le richieste di pagamento eventualmente versate o richieste.

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCACI ANCHE SU:   

RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!